



# COMUNE DI ZERO BRANCO

(PROVINCIA DI TREVISO)

AREA STAFF - SETTORE SEGRETERIA

## ORDINANZA N. 5 del 13-10-2023

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA  
E CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 - DAL  
01.10.2023 AL 30.04.2024**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; la Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici soprattutto durante la stagione autunnale/invernale e nel contesto padano, dove le specifiche condizioni orografiche e

meteoclimatiche favoriscono l'accumulo nell'aria di inquinanti e condizioni di inquinamento diffuse con frequente superamento del valore limite giornaliero;

- nella stazione di riferimento di Via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per il Comune di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Padano) nel corrente anno 2023 è stato oltrepassato il limite massimo di 33 giorni annui di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> delle polveri PM10, e nell'ulteriore stazione di monitoraggio di Strada S. Agnese si sono verificati 34 giorni di superamento del medesimo limite.

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23.10.2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Paese risultava inserito nell'agglomerato "IT0509 Agglomerato Treviso", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19.04.2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06.06.2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente; l'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura; l'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso; i livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per l'Agglomerato di Treviso è la stazione di Fondo Urbano di "Via Lancieri di Novara";
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16.10.2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29.12.2020, il progetto di "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Zero Branco risulta inserito nell'agglomerato di Treviso IT0518 (prima IT0509) che comprende i Comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea e Villorba;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02.03.2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09.08.2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta

applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

TENUTO CONTO del Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

VISTO il verbale del Tavolo Tecnico Zonale che si è tenuto in data 26.09.2022, pervenuto in data 30.09.2021, assunto al prot. n. 25927, nonché la documentazione tecnica e amministrativa illustrata nel corso dello svolgimento del Tavolo medesimo, trasmessa dalla Provincia di Treviso in allegato al verbale;

VISTO inoltre il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica in data 06.09.2022, che ha recepito le indicazioni del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas;

VISTI altresì:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. *“Norme per la tutela dell'ambiente”*;
- la L. 10/1991 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”*;
- il D.Lgs. n. 155/2010 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;
- il DPR n. 74/2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n. 192”*;
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 *“Norme in materia ambientale”* in cui è prevista la facoltà per i Comuni *“di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 ess.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, *“Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”*
- il DM n. 186/2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 267/2020, *“Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali”*;
- la L.R. n. 11/201 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*

## ORDINA

Che siano applicate ed osservate, **dal 1° ottobre 2023 fino al 30 aprile 2024 su tutto il territorio comunale** le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico:

**1) DIVIETO ASSOLUTO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO** di residui vegetali

Sono vietate tutte le combustioni all'aperto in tutto il territorio comunale, in special modo in ambito agricolo e di cantiere, con le sole eccezioni:

- la combustione di scarti vegetali, per motivi fitosanitari, nei quantitativi minimi necessari, secondo le norme sanitarie vigenti (es. infestazione da processionaria del pino).

**2) OBBLIGO DI SPEGNIMENTO DEI MOTORI**

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

**3) RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE NEGLI EDIFICI**

**3.1. Applicazione del limite delle temperature negli edifici**

**residenziali/industriali/artigianali/commerciali:**

- giorni e orari di applicazione: tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00;
- tipologia di edifici e limitazioni:
  - **edifici adibiti ad attività industriali e artigianali:** riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a **17° C + 2° C** di tolleranza;
  - per tutti gli altri **edifici adibiti a residenza e assimilabili** (abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, scuole, uffici, ecc.): riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a **19° C + 2° C** di tolleranza;
  - sono escluse dai limiti gli edifici adibiti a case di cura e/o riabilitazioni, ospedali e case di riposo o assimilabili.

**3.2. Divieto di climatizzazione di spazi dell'abitazione e ambienti complementari:**

- cantine, depositi, rispostigli, box, garage annessi all'edificio;
- autorimesse esterne;
- scale di collegamento tra i locali sopraccitati.

**3.3. Regolazione delle aperture degli ingressi delle attività commerciali:**

- limitare l'apertura delle porte al tempo minimo necessario per gli utilizzatori e per le movimentazioni delle merci.

**4) DIVIETO DELL'UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA DI CLASSE INFERIORE A 4 STELLE, AL PRIMO E SECONDO LIVELLO DI ALLERTA.**

Al verificarsi sia del PRIMO LIVELLO DI ALLERTA – ARANCIO che del SECONDO LIVELLO DI ALLERTA – ROSSO, comunicati dall'ARPAV e diffusi alla cittadinanza mediante i diversi canali di comunicazione (sito istituzionale, mass media) **divieto dell'utilizzo** di generatori di calore domestici a biomassa legnosa ( in presenza di impianto di riscaldamento a combustibile gassoso) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle**, avendo a riferimento la classificazione ambientale introdotta dal D.M. 186 del 07.11.2017;

**5) DIVIETO DI INSTALLARE GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA CON UNA CLASSE DI PRESTAZIONE EMISSIVA INFERIORE A 4 STELLE, secondo**

la classificazione ambientale stabilita dal D.M. n.186/2017;

- 6) **OBBLIGO DI UTILIZZARE, NEI GENERATORI DI CALORE A PELLETTI, di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet** che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II, sez. 4, part.1, lettera d) del D.Lgs n.152/2006, sia **certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato;**
- 7) **DIVIETO DI SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI (NON LETAMI) FINO AL 15 APRILE 2023** esclusi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

## DISPONE

Quanto segue:

1. il presente provvedimento è immediatamente efficace ed esecutivo;
2. l'Ufficio di Polizia Locale, con l'eventuale ausilio tecnico dell'ARPAV e della Provincia di Treviso (Settore Ecologia e Ambiente), provvede alla verifica di quanto disposto nella presente ordinanza;
3. a carico dei trasgressori per l'inosservanza della presente ordinanza, fatte salve eventuali fattispecie di carattere penale e amministrativo, sono applicate le sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, previste dagli artt.7 e 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n.267, con le procedure stabilite dalla L.689/1981;
4. di dare ampia diffusione al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale, all'Albo comunale;
5. la trasmissione di copia del presente provvedimento ai sottoelencati soggetti interessati:

*Prefettura di Treviso, Questura di Treviso, Comandante Vigili del Fuoco di Treviso;  
Carabinieri di Zero Branco;*

*Sindaci dell'Agglomerato di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,  
Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Treviso, Villorba, Provincia  
di Treviso;*

*ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso;*

*Azienda di trasporto pubblico;*

*Azienda Ulss n.2*

## INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

## INVITA

I cittadini ad adottare le seguenti buone prassi:

## Edifici

- approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta da fonti rinnovabili: ciò consente di risparmiare 0.5 Kg di CO<sub>2</sub> (anidride carbonica = gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- rispettare le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici, sia per le caldaie a gas che per gli impianti a biomassa;
- nel caso l'abitazione sia dotata di impianto fotovoltaico, attivare gli elettrodomestici che maggiormente consumano energia (es. lavatrice, lavastoviglie) possibilmente durante le ore di sole;
- assicurare il ricambio d'aria degli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, nelle ore più calde;
- utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante;
- sostituire e/o pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- per le stufe a legna, qualora non sia vigente il divieto di utilizzo a causa di allerta, impiegare legna seccata stagionata; si ricorda che è sempre vietato utilizzare legno impregnato, verniciato o trattato, carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori in quanto la combustione può liberare sostanze tossiche;
- approvvigionarsi della legna preferibilmente nel periodo estivo quando essa è già stagionata e accatastarla in un luogo asciutto e protetto perché continui il processo di stagionatura;
- l'utilizzo di apparecchi soffiatori deve essere limitato alle operazioni di pulizia delle superfici erbose per ridurre il fenomeno di ri-sollevamento di polveri.

## Traffico

- evitare l'uso dell'automobile per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante e le conseguenti emissioni è più elevato nei primi 4 chilometri;
- evitare, laddove possibile, l'uso dell'automobile con il solo conducente negli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola;
- non riscaldare il motore dell'automobile da fermo, ma partire con guida non aggressiva.

## Formazione ed informazione

- informarsi e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell'aria consultando i link dedicati:  
[www.arpa.veneto.it/arpainforma/bollettini/aria/rete\\_pm10.php](http://www.arpa.veneto.it/arpainforma/bollettini/aria/rete_pm10.php)  
[www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappa\\_pm10\\_statica.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappa_pm10_statica.php)
- prendere consapevolezza dei propri consumi di energia (elettrica e termica) per elaborare strategie e soluzioni per ridurli;
- formare ed informare i propri familiari, personale e collaboratori circa i comportamenti più opportuni per economizzare i consumi;
- limitare l'attività e la sosta all'aperto in aree ad intenso traffico delle persone appartenenti a gruppi sensibili (bambini, anziani, persone con patologie respiratorie o precarie condizioni di salute);
- evitare di tenere i bambini ad un'altezza dal suolo di 30-50 centimetri (livello nel quale si accumula la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), preferendo per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
- evitare di esporti all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento, segnalate dall'ARPAV;
- azionare in automobile gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni (code, intenso traffico ecc.);
- tenere sempre presente che le patologie respiratorie e cardiache sono suscettibili agli inquinanti atmosferici.

II SINDACO

*DURIGHETTO LUCA*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa